

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE**

Tra:

La **CIA MESSINA** – Via Maddalena n. 13 is 114 CF.

(di seguito detta ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA)

E

La **MYLECO s.a.s.** con sede legale in via Libertà 172/C – 98042 Pace del Mela (ME), P.IVA
02512830833 – iscritta all'Albo Nazionale delle imprese di gestione rifiuti n.PA00024 del
10/03/2008 (di seguito detta GESTORE)

VISTI

- L'articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che classifica come rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agroindustriali;
- L'articolo 193, comma 5, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e s.m., che prevede una deroga all'obbligo di formulario di trasporto nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.
- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 Dicembre 2009 che istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI), come integrato e modificato dai successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- L'articolo 39 commi 9 e 10 del decreto legislativo n. 205/2010, secondo i quali fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
 - i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;
 - i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno.

MYLECO s.a.s.
AMMINISTRATORE



Gli imprenditori agricoli di cui sopra conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.

- L'articolo 183, comma 1 lettera pp, del decreto legislativo n. 152/2006, che definisce il "circuito organizzato di raccolta" come il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dalla associazione di categoria e dal gestore sulla base di una convenzione quadro stipulata tra associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. Alla convenzione quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione della predetta convenzione.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1) Oggetto e finalità della Convenzione

Con la presente Convenzione le parti si propongono di realizzare un circuito di gestioni dei rifiuti speciali non assimilati di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli ed aumentando l'efficacia della gestione dei controlli.

La convenzione, inoltre, ha lo scopo di prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

Il modello della convenzione si trova all'Allegato C).

ARTICOLO 2) Autorizzazioni del Gestore

Il Gestore fa presente di essere titolare delle seguenti autorizzazioni:

1E/2F/3F/4F/5F/9E/10-D

Il Gestore provvede a comunicare tempestivamente all'Associazione di categoria le variazioni sostanziali nelle informazioni fornite, trasmettendo la relativa documentazione.

MYLECO S.p.A.
L'AMBIENTATORE



ARTICOLO 3) Individuazione dei centri di conferimento dei rifiuti

Il Gestore provvede ad individuare ed a mettere a disposizione gli impianti, ove possano essere conferiti i rifiuti prodotti dalle aziende agricole. Detti impianti dovranno essere regolarmente autorizzati dalle province di competenza con autorizzazione integrata ambientale al ritiro dei codici riportati all'allegato (A) ed essersi regolarmente iscritti al sistema "SISTRI" per permettere la tracciabilità dei rifiuti, oggetto della presente.

Ai fini del conferimento, le imprese agricole devono previamente sottoscrivere con il gestore del servizio di raccolta apposito contratto di servizio, secondo il modello di cui l'Allegato C)

ARTICOLO 4) Modalità e costi di conferimento

Nell'ambito della presente Convenzione, possono essere conferiti i rifiuti agricoli speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, indicati all'Allegato A).

La raccolta dei rifiuti oggetto della presente Convenzione è svolta secondo le seguenti modalità:

- **Raccolta a domicilio presso gli utenti;**
- **Raccolta con mezzo mobile (ecomezzo)**, autorizzato ai sensi di legge, secondo un calendario predefinito dai soggetti gestori del servizio, presso determinati punti di raccolta costituiti dallo stazionamento dell'ecomezzo;
- **Conferimento a centri di raccolta (cd. stazioni ecologiche, ecocentri,..etc.)**, autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Il corrispettivo dovuto al Gestore per lo svolgimento del servizio (i costi di convenzione, raccolta, trasporto e conferimento) si calcola sulla base del listino prezzi allegato alla presente convenzione.

Oltre a ciò, null'altro è dovuto per la sottoscrizione della Convenzione.

Le tariffe devono essere omnicomprensive degli oneri riguardanti il recupero/riciclaggio, lo smaltimento, il trasporto, il noleggio delle attrezzature e delle aree e di tutte le spese derivanti dalle operazioni di conferimento.

Fatti salvi gli oneri di trasporto, nel caso di ritiro del rifiuto presso la sede dell'impresa, non può essere imputato alcun costo ulteriore per il conferimento di rifiuti oggetto dell'attività di Consorzi per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell'acquisto (ad esempio, imballaggi, polietilene, oli usati e batterie).

Il costo del servizio in merito alla convenzione stipulata è indicato nell'Allegato B).


M. P. CO. S.p.A. S.
AMMINISTRATORE



ARTICOLO 5) Adempimenti a carico delle imprese

Le imprese agricole che, sulla base del presente Accordo sottoscrivano un contratto con un gestore del servizio di raccolta, beneficiano delle semplificazioni amministrative relative alle attività di conferimento, riconosciute ai sensi dell'articolo 39, commi 9 e 10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e dell'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, in materia di tracciabilità dei rifiuti e delle semplificazioni indicate nel presente articolo.

In particolare, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi in materia di SISTRI tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento e, in tale ipotesi, gli imprenditori agricoli che trasportano e/o conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI. Ai sensi del citato articolo 39, sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno fino a successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di facilitare la raccolta le parti coordinano l'attività al fine rendere il servizio più efficiente anche identificando punti di incontro.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, le imprese agricole esonerate dal SISTRI ai sensi del medesimo articolo conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.

Restano salvi gli eventuali adempimenti che la normativa di settore pone comunque a carico dell'imprenditore agricolo.

ARTICOLO 6) Adempimenti a carico dei gestori del servizio

Oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per il centro di raccolta e per i mezzi di trasporto, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, il Gestore deve iscriversi al SISTRI, sulla base da quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009, per la specifica categoria di attività svolta



Il Gestore inserisce nel sistema i dati relativi ai soggetti conferenti, esonerati dall'iscrizione al Sistri, ed alle tipologie e quantità di rifiuti ricevuti dai medesimi nell'ambito della presente Convenzione.

Il Gestore, perfezionato il conferimento, stampa sottoscrive e restituisce all'impresa conferente la scheda SISTRI completa, relativa ai rifiuti oggetto del conferimento, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

Il Gestore si impegna ad inserire nei singoli contratti, a parità di prezzo, lo smaltimento di plastiche (secondo il quantitativo espresso nelle tipologie contrattuali) e batterie al piombo.

ARTICOLO 7) Impegni della ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

La ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA si impegna a dare la massima diffusione alla presente Convenzione, ed a svolgere tutti i servizi di informazione e di assistenza alle proprie imprese finalizzate alla corretta esecuzione ed applicazione della medesima.

ARTICOLO 8) Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dal 21/06/2011 ed ha una durata anni cinque. Resta inteso che la stessa verrà aggiornata sulla base delle modifiche legislative che saranno adottate.

Si intende successivamente rinnovata, salvo disdetta, almeno 60 giorni prima della sua scadenza.

La presente convenzione può essere utilizzata esclusivamente da parte degli associati alla Confederazione italiana Agricoltori. Il gestore, alla stipula, deve richiedere alla azienda apposita attestazione rilasciata dalla CIA.

Le Parti si impegnano a monitorare con cadenza almeno annuale l'efficacia dell'intesa, apportando le modifiche eventualmente necessarie sia economicamente che e/o legislativamente.

ARTICOLO 9) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia.



ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I rifiuti oggetto della Convenzione sono indicati nelle tabelle seguenti, che recano indicazione della pericolosità o meno, della descrizione e del codice europeo di riferimento.

RIFIUTI NON PERICOLOSI	CODICI CER
<ul style="list-style-type: none"> • Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature • Reti per filari e/o antigrandine • Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) 	020104 Rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
<ul style="list-style-type: none"> • Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili • Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti) 	150101 Imballaggi in carta e cartone 150102 Imballaggi in plastica 150103 Imballaggi in legno 150104 Imballaggi in metallo 150105 Imballaggi in materiali composti 150106 Imballaggi in materiali misti 150107 Imballaggi in vetro 150107
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (contenenti sostanze pericolose)
Polietilene neutro ed additivato	020104 Rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
Pneumatici usati	160103 Pneumatici fuori uso
Oli vegetali	200125 Oli e grassi commestibili

MYLECO S.p.A.
L'ORTO È IL NOSTRO TERRITORIO



Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	<p>180201 Oggetti da taglio (eccetto 180202)</p> <p>180203 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</p> <p>180206 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose)</p> <p>180208 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)</p>
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)
Rifiuti biodegradabili - sfalci e potature	200201 Rifiuti biodegradabili - sfalci e potature



[Handwritten Signature]
MYLECO S.p.A.
AMMINISTRATORE

RIFIUTI PERICOLOSI	CODICI CER
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio infettivo)	180205* Sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose 180207* Medicinali citotossici e citostatici 180202* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Filtri dell'olio	160107* Filtri dell'olio
Batterie ed accumulatori	160601* Batterie al piombo
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Altri olio per motori, ingranaggi e lubrificazione	130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezione	180202* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

MYLECO s.p.a.
L'AMMINISTRATORE



Costo Convenzione per Tipologia di Azienda

Aziende Vivaistiche

1 A) Contratto fino a Kg.15: € 150,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 15 Kg. di Rifiuti Pericolosi Eccedenze € 2,00+iva al Kg.
02	Smaltimento illimitato di plastica e batterie e olio a motore fino ad una distanza di Km 25.
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale

Contratto fino a Kg.10: 1A) € 100,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 10 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 100 di Plastica Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale

Contratto fino a Kg.5: 1A) € 90,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 5 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 100 di Plastica Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale

MYRTO S.p.A.S.
AMMINISTRATORE



Aziende Ortofrutticole

Contratto fino a Kg.5:

2A) € 95,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 5 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 100 di imballaggi (cassette in legno/plastica) Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale

Contratto fino a Kg.10:

2B) € 100,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 10 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 200 di imballaggi (cassette in legno/plastica) Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale



MYLECC
LAMMIA/CR

Aziende Zootecniche

Contratto fino a Kg.5:

3A) € 90,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 5 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 100 di imballaggi (cassette in legno/plastica) Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi*; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale

N.B.* per rifiuti pericolosi non sono comprese le carcasse di animali.

Contratto fino a Kg.10:

3B) € 100,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 10 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 100 di imballaggi (cassette in legno/plastica) Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi*; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale

N.B.* per rifiuti pericolosi non sono comprese le carcasse di animali.




MYLEGO s.a.s.
AMMINISTRATORE

Aziende Vitivinicole

Contratto fino a Kg.5:

4A) € 90,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 5 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 50 di imballaggi (cassette in legno/plastica) + 10 Kg. di vetro; Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale

Contratto fino a Kg.10:

4B) € 100,00 + iva e comprende:

01	Smaltimento fino a 10 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 50 di imballaggi (cassette in legno/plastica) + 10 Kg. di vetro; Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale

MYLECO s.a.s.
L'AMMINISTRATORE



Aziende Agrituristiche e altre tipologie

5A) Contratto fino a Kg.10: € 100,00 + iva e comprende:


01	Smaltimento fino a 10 Kg. di Rifiuti Pericolosi + Kg. 50 di imballaggi (cassette in legno/plastica) + 10 Kg. di vetro; Eccedenze € 2,00+iva al Kg.per rifiuti pericolosi; Eccedenze € 0,45 +iva al Kg. per rifiuti non pericolosi.
02	Smaltimento illimitato di batterie
03	Trasporto compreso fino ad una distanza di Km 100. Distanze superiori verranno calcolate a € 1,50 al Km.
04	Operatività SISTRI per lo smaltimento.
05	Ritiro annuale
06	Altre tipologie di rifiuti prodotti il cui servizio verrà determinato individualmente

Note valide per qualunque tipologia di contratto:

- 1) I ritiri verranno effettuati coordinando l'operazione a zone previa definizione di un calendario di ritiro, concordato con l'associazione di categoria di appartenenza dell'impresa;
- 2) I ritiri sono a "chiamata annuale"compilando il modulo "Richiesta smaltimento" che si trova all'Allegato D).
- 3) per le aziende che nell'anno precedente non hanno prodotto rifiuti si effettuerà uno sconto sulla quota annuale riferita all'anno successivo pari al 10%.
- 4) Le aziende situate nelle Isole Eolie, oltre a quanto espresso nella nota al punto 1), devono integrare un supplemento per il trasporto di € 80,00 e il costo del contratto sarà di € 200,00 + iva secondo la tipologia contrattuale 1A.
- 5) Lo smaltimento degli oli a motori prevede un supplemento del trasporto di € 20,00 tranne per il contratto 1A.
- 6) Qualora con l'entrata del SISTRI il sistema di ns. gestione subisca variazioni, qualunque spesa aggiuntiva verrà applicata SOLO dopo preventiva informazione ed accettazione della Committenza.

Messina 21/06/2011

Myleco s.r.l.s.
Myleco s.a.s.
AMMINISTRATORE



Per la Cia

